

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Aldo Cattaneo
Maria Silvia Bassoli
Riccardo Trezzi
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Marco Tucci

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Milena Lorenzi

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:

compila il coupon e invia via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Monitoraggio Inps col Durc Sistema ancora da affinare

Col nuovo sistema l'Istituto può controllare il flusso dei contributi delle aziende ogni mese. Consulenti del lavoro: non ancora a regime



Una sede Inps: con il nuovo strumento del Durc, l'Istituto di previdenza può monitorare meglio il flusso dei contributi, ma il sistema è da affinare

ALESSANDRA BEVILACQUA

Il Durc è il documento unico di regolarità contributiva che le aziende utilizzano perché a partire dalla Finanziaria 2007 è stato introdotto l'obbligo di attestazione per i versamenti contributivi dei propri dipendenti.

«La gestione del Durc interno, in particolare – spiega Adriana Regonesi, presidente dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo –, consente all'Inps di rilevare mensilmente eventuali irregolarità».

In pratica, ogni mese l'Istituto di previdenza controlla che la posizione contributiva dell'azienda sia corretta.

«Attraverso il sistema informatico, l'azienda entra nel proprio "cassetto" e controlla di che colore è il "semaforo" che le ha attribuito l'Inps – continua Regonesi –, Se tutto va bene, il segnale è verde. Se, invece, c'è qualche irregolarità, il semaforo è giallo e l'Inps invia tramite Pec una mail segnalando il tipo di irregolarità riscontrata e dà tempo 15 giorni

al datore di lavoro per sistemare le cose».

Trascorso tale periodo, se l'irregolarità non si è risolta, il semaforo diventa rosso.

I consulenti del lavoro, però, a partire dal livello nazionale, segnalano in un comunicato che «dopo quattro mesi dall'avvio delle nuove procedure Inps per il Durc interno e l'invio delle note di rettifica arretrate, si continuano a riscontrare discrasie nella gestione dei "semafori" da parte dell'Inps. L'Istituto è rimasto fermo due anni per via di una reingegnerizzazione dei propri sistemi interni, ma a maggio scorso è partito con le notifiche Pec per il Durc interno, nonostante il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro suggerisse prudenza, perché era evidente che il sistema necessitava di un robusto rodaggio».

Il sistema non è ancora a regime e nel suo funzionamento «abbiamo riscontrato che non tiene conto di alcune situazioni amministrative che prevedono per

La rubrica

Come inviare i quesiti per gli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

Commercialisti

RISPOSTA N. 251

Cascina montana senza servizi: devo lo stesso la Tasi?

Sono proprietario di cascina in alta montagna che non è servita da nulla. Non sono residente nel comune dell'immobile. È obbligatorio pagare la Tasi?

- C. T.

Posto che il quesito è privo di taluni elementi necessari per una risposta esaustiva, di seguito si formulano le seguenti osservazioni:

-È necessario identificare il Comune di ubicazione del fabbricato per esaminare la specifica delibera sull'applicazione della Tasi:

-Nel caso in cui il Comune avesse deliberato l'assoggettamento al tributo, valgono ulteriori distinzioni: 1)Dando per scontato che l'immobile in questione sia censito al catasto fabbricati, gli immobili inagibili godono di una riduzione del 50% dell'imposta (purché l'inagibilità sia stata accertata dall'Ufficio Tecnico).

2)Se invece si è in presenza di un fabbricato «rurale», tale fattispecie è assoggettata ad una imposizione diversificata: -per i fabbricati rurali strumentali è prevista un'aliquota massima non superiore all'1 per mille; -per i fabbricati rurali abitativi non spetta alcuna agevolazione. E' in ogni caso lasciato alla facoltà dei Comuni manovrare l'aliquota Tasi fino ad azzerarla, tenuto conto comunque che la soglia massima non può superare per il 2014 il 3,3 per mille. E del tutto ininfluente invece il requisito della residenza, così come la circostanza che il fabbricato non goda di pubblici servizi.

RISPOSTA N. 252

La partita Iva a regime agevolato per l'odontotecnico

Un diplomato odontotecnico di 22 anni ha lavorato per due anni in un laboratorio odontotecnico con un contratto di apprendistato part time. Nel 2014 ha cessato il rapporto di lavoro. È possibile, per questo soggetto, aprire partita Iva come odontotecnico con il regime agevolato dei «super-minimi» al 5 per cento?

- LETTERA FIRMATA.

In base all'articolo 27 del Dl 98/2011, non è possibile applicare il nuovo regime dei minimi qualora la nuova attività svolta costituisca di fatto la prosecuzione di quella

svolta nella qualità di lavoratore dipendente. Il legislatore ha inteso evitare che le parti si accordassero, trasformando il rapporto di lavoro dipendente in lavoro autonomo, al solo fine di ottenere benefici fiscali. In questo caso il rischio non sussiste, in quanto il rapporto si è interrotto per cause indipendenti dalla volontà del giovane. Infatti, al termine del periodo di apprendistato non sussiste alcun obbligo di assumere il lavoratore. È possibile, quindi, fruire del regime che prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5 per cento.

RISPOSTA N. 253

Come ripartire la Tasi nel caso di immobile locato

Come si ripartisce la Tasi in caso di immobile locato? In caso di mancato pagamento della propria Tasi da parte dell'inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento? Come è possibile regolarizzare la propria posizione in caso di mancato versamento?

- LETTERA FIRMATA

Il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, nessuna responsabilità solidale è prevista tra possessore e detentore, ma solo tra possessori o detentori. L'occupante versa la Tasi nella misura compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta, sulla base della delibera comunale. L'imposta va determinata con riferimento alle condizioni del diritto reale e poi ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. Se il comune non indica la percentuale di riparto dell'imposta tra proprietario e inquilino, l'occupante deve versare nella misura del 10%, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere deliberata dal comune. Il versamento in acconto andava effettuato entro il 16 giugno per i comuni che hanno deliberato entro maggio, entro il 16 ottobre per chi ha deliberato entro il 10 settembre, in unica soluzione a dicembre per i comuni che non hanno ancora deliberato entro tale data. I cittadini che non pagano entro i termini previsti possono regolarizzare la loro posizione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, ossia versando interessi e sanzioni sull'importo dovuto. Non si paga se l'imposta è inferiore nel complesso a 12 euro, ma attenzione perché i diversi Comuni possono abbassare questa soglia.

Notaio

RISPOSTA N. 254

Intesto la casa
a un figlio: obblighi
verso gli altri due?

*Sono divorziato
e ho tre figli,
al momento tutti minorenni.
Il primo – che diventerà
maggiorenne a brevissimo –
vorrebbe trasferirsi
per studiare all’Università
in un’altra città
e vorrei comprare
lui una piccola residenza.
Diventando maggiorenne
credo non ci siano
problemi ad intestare
a lui la proprietà
della casa, giusto?
Vorrei chiedere:
rispetto agli altri
due figli (minorenni)
e alla mia ex moglie,
ho degli obblighi
(in vita)? Ovvero,
possono chiedermi
la stessa somma
dell’abitazione donata
al primo?*

– LETTERA FIRMATA

Ciascuno è libero di disporre in vita del proprio patrimonio, senza alcun vincolo ne limitazione, e quindi anche attraverso donazioni, senza che alcuno possa muovere riserve o contestazioni. L’unica ipotesi in cui il soggetto disponente potrebbe subire contestazioni di sorta, è quella in cui avendo contratto debiti (ad esempio obblighi di mantenimento nei confronti della ex moglie), non sia più in grado di farvi fronte: in tale circostanza i creditori insoddisfatti (ritornando all’esempio fatto: l’ex coniuge) potrebbero agire sui beni del debitore e, in caso di incapienza, agire in via revocatoria contro le donazioni dallo stesso effettuate. Ciò premesso, se le donazioni poste in essere non sono tali da pregiudicare le sue capacità di rimborso degli eventuali debiti contratti, lei non ha alcun obbligo in vita nei confronti dei soggetti citati. Resta ferma la possibilità dei legittimari (nel suo caso, gli altri figli), di esercitare azione di riduzione impugnando la donazione in oggetto, ma solo dopo il decesso del donante, e solo allorché la disposizione si riveli lesiva della legittima.

RISPOSTA N. 255

Il bonus fiscale
mobili: come agire
per un rimborso?

*Ho comprato casa
con la mia fidanzata;
abbiamo arredato casa,
usufruendo del bonus
fiscale mobili.
Ora ci siamo lasciati
(a tre mesi dal matrimonio).
La casa è intestata al 50%
e quindi procederemo
alla vendita.
Ma come possiamo regolarci*

TROVA INCENTIVI

Imprese al femminile: due milioni
a sostegno dei settori moda e design

Regione Lombardia, con la delibera n. 2.363 del 12 settembre 2014, intende promuovere e sostenere lo sviluppo di nuove imprese femminili e consolidare quelle già esistenti, del settore moda e design attraverso un bando da 2,1 milioni di euro. La linea di azione denominata «Moda – Design: Sostegno alle imprese del settore con particolare riferimento all’imprenditoria femminile» è rivolta a micro, piccole e medie imprese (ditte individuali con titolarità femminile, società di persone e di capitali il cui capitale sociale appartiene per almeno 2-3 da soggetti femminili) e prevede l’assegnazione di contributi a fondo perduto tra i 15mila euro i 50mila euro. Sono ammesse le seguenti spese: costi di personale assunto per il periodo del progetto; acquisto di macchinari e di nuova tecnologia; acquisto di materiali, non destinati a costituire scorte di magazzino; prestazioni

finalizzate alla produzione del campionario o per la messa in produzione della nuova linea; comunicazione e partecipazione a fiere; formazione. I progetti dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo. Attualmente in Lombardia sono attive circa 35mila imprese nel campo della moda, suddivise tra 15mila nel manifatturiero, 16mila nel commercio al dettaglio e all’ingrosso e 4mila nel design. Milano è la città con quasi 13mila imprese e 80mila addetti, seguita da Brescia con 4mila addetti, Varese con 3.600 addetti e infine Bergamo con 3.200 addetti. Attraverso questa iniziativa si prevede che saranno circa 70 le imprese che riceveranno i contributi. Le domande possono essere presentate a partire dal 6 novembre 2014 fino ad esaurimento fondi. Tutte le informazioni al seguente sito web: www.attivitaprodottrive.regione.lombardia.it. ■

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



RISPOSTA N. 256

Padrona al 50%
di immobile: e il
bonus prima casa?

*Sono proprietaria
al 50 per cento
con mia sorella
di un immobile
che abbiamo ricevuto
in successione.
Dovrei acquistare
in un’altra città
un’abitazione insieme
a mio marito:
posso usufruire
delle agevolazioni
prima casa?*

– LETTERA FIRMATA

Le agevolazioni prima casa competono a chi non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile in acquisto e purché non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso o dal proprio coniuge con le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa”, e abbia (o trasferisca entro 18 mesi) la propria residenza nel comune di riferimento. Nel caso prospettato, qualora ricorressero in concreto i menzionati presupposti di legge, sussisterà piena libertà di acquistare con il coniuge in un’altra città una casa di abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa, e questo ancorché eventualmente in sede di successione siano già state

utilizzate le agevolazioni prima casa.

Consulenti
del lavoro

RISPOSTA N. 257

Figlio senza lavoro
Abbiamo diritto
alle detrazioni?

*Mio figlio, che ha 25 anni
e abita con me e mia moglie,
ha perso il lavoro.
Abbiamo diritto anche
per lui alle detrazioni
e agli assegni familiari?*

– LETTERA FIRMATA

Per rispondere al quesito del lettore è necessario innanzitutto mettere in evidenza la differenza tra detrazioni fiscali per familiari a carico e assegni per il nucleo familiare, che vengono spesso confusi dai lavoratori. Le detrazioni per familiari a carico sono previste in presenza di familiari con

reddito inferiore a 2.840,51 euro. Tali detrazioni riducono l’Irpef in misura progressiva (minore è il reddito, maggiore è la detrazione), garantendo la progressività dell’imposta. L’assegno per il nucleo familiare (Anf) è invece una misura di sostegno al reddito erogata dall’Inps, di importo variabile a seconda della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso. Nel caso specifico del lettore, la detrazione per il figlio spetterà per l’anno 2014, esclusivamente se il reddito percepito nell’anno dal figlio sia inferiore a 2.840,51 euro. Tale reddito va calcolato comprendendo gli oneri deducibili, ossia senza sottrarre le spese che riducono la base imponibile su cui si calcola l’Irpef, quali ad esempio le spese mediche. Il reddito deve comprendere anche i redditi da locazione assoggettati a

cedolare secca e il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato al regime dei minimi, mentre sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata o ad imposte sostitutive diverse. Ricordiamo inoltre che le detrazioni per i familiari competono a ciascuno dei genitori nella misura del 50% e, solo in caso di accordo tra i coniugi, la detrazione può essere attribuita nella misura del 100% al coniuge con il reddito più elevato. Per quanto riguardagli assegni familiari invece, l’Inps considera come componenti il nucleo familiare solo i figli di età inferiore a 18 anni (possono tuttavia far parte del nucleo familiare anche se maggiorenni figli inabili, purché non coniugati e previa richiesta di autorizzazione da parte dell’Inps).

RISPOSTA N. 258

Quei permessi
per allattamento
alle mamme

*Sono una lavoratrice
madre occupata
a tempo pieno, prossima
al rientro al lavoro
dopo aver usufruito
dell’astensione per maternità
facoltativa. Volevo chiedere
se, fino al compimento
di un anno di età
del bambino, lavorando
quattro ore al giorno,
potrò completare il mio
normale orario di lavoro di 8
ore, usufruendo di due ore
di permessi per allattamento
e di due ore di ferie o se
essendo la prestazione
lavorativa inferiore alle sei
ore, mi spetta solo un’ora di
permesso per allattamento?*

– LETTERA FIRMATA

La fattispecie da lei ipotizzata, che prevede la copertura del normale orario giornaliero di lavoro di otto ore mediante quattro ore di lavoro, due ore di permessi per allattamento e due ore di ferie (o r.o.l.) è corretta. La Circolare Inps n° 95 /bis del 6 settembre 2006 precisa infatti che, ai fini del diritto ai riposi giornalieri per allattamento, va preso a riferimento l’orario giornaliero contrattuale normale e non l’orario effettivamente prestato in concreto nella giornata.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Consulenzialista

☐ Notaio

☐ Consulente del lavoro

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO